

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Dichiarazioni: proroga al 30 settembre

*Gentile Cliente,
con la presente le comunichiamo che con la conversione in legge del decreto crescita, sono state prorogate le scadenze ordinarie riguardanti i versamenti imposte delle dichiarazioni.*

Dichiarazioni: proroga al 30 settembre

Premessa

A seguito delle problematiche pratiche relative all'applicazione dei nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno sostituito gli studi di settore, si è creata la necessità di prorogare la scadenza dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni.

Decreto crescita

L'art. 12-*quinquies* del decreto "crescita", infatti, inserito in sede di conversione, dispone la proroga, al **30 settembre** 2019, dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019 a favore dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all'[art. 9-bis](#) del DL 50/2017 e che dichiarano ricavi i compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Queste misure si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “**trasparenti**” ai sensi degli [artt. 5](#), [115](#) e [116](#) del TUIR e possiedono i requisiti indicati.

A differenza delle proroghe degli scorsi anni relative a contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore, la disposizione di quest’anno risulta più ampia perché: ricomprende **tutti** i versamenti che scadono nel periodo 30 giugno-30 settembre 2019; non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Gli esclusi dalla proroga

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga, rimangono invece fermi i **termini ordinari** e quindi il 1 luglio (come prima scadenza) ed il 31 luglio.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Si fa presente che i contribuenti forfettari hanno un regime agevolato ma la scadenza a cui sarebbero soggetti dipende dal codice attività esercitato, quindi coloro il cui codice attività, senza agevolazione, rientrerebbe nell’applicazione ISA hanno la possibilità di godere della proroga, gli altri sono esclusi.

Effetto rateazione

Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la **rateizzazione** di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (il giorno 16 cade di sabato);

- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).

Ricordiamo comunque che tale rateizzazione riguarda il saldo e primo acconto e che permane poi la scadenza del 30 novembre per il secondo acconto.

Distinti saluti